

Allegato e – approvato con Determinazione n..... del.....

UNIONE RENO GALLIERA

(Provincia di Bologna)

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA L'UNIONE RENO GALLIERA E L'ASSOCIAZIONE "....." PER L'UTILIZZO DI LOCALI UBICATI IN CASTELLO D'ARGILE VIA MATTEOTTI 135. PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2026.

PREMESSA

In data 10/01/2019 il Comune di Castello d'Argile con atto della Giunta Comunale n 1 del 10/01/2019 ha inteso concedere all'Unione Reno Galliera in uso gratuito (art. 71 D. Lgs. 117/2017) con vincolo di destinazione le seguenti unità immobiliari:

- n. 1 un locale denominato "Sala dei Ciliegi", ubicato in via Matteotti 135 facente parte dell'immobile denominato "Vittorio Rubini" (identificato catastalmente al foglio 11, mappale 125 sub 46) completo di arredi – uso non esclusivo;
- n. 2 garages siti in via Matteotti 135 (identificati catastalmente al foglio 11, mappale 125 sub 30 e 31) – uso esclusivo;

L'Unione Reno Galliera con Deliberazione della Giunta n. 6 del 15/01/2019 avente oggetto: "CONFERIMENTO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE UNITÀ IMMOBILIARI E BENI MOBILI DI VIA MATTEOTTI 135 CON VINCOLO DI DESTINAZIONE";

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n..... del veniva avviata procedura selettiva mediante avviso pubblico finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' AFFERENTI SERVIZI ALLA PERSONA COMPRESA LA CONCESSIONE DI SPAZI. PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 – 31 AGOSTO 2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ANNI 5;**

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n..... del.....venivano approvate le risultanze della procedura selettiva mediante avviso pubblico finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA'AFFERENTI SERVIZI ALLA PERSONA**

COMPRESA LA CONCESSIONE DI SPAZI. PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 – 31 AGOSTO 2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ANNI 5 individuando l'Associazione "....." quale soggetto attuatore delle attività all'interno del Comune di Castello D'Argile;

In attuazione della determinazione SPER n..... del....., esecutiva ai sensi di legge, l'anno, addì del mese di presso la Sede dell'Unione Reno Galliera – Area Servizi alla Persona

FRA

l'Unione Reno Galliera rappresentata dal Direttore del Settore Sociale e Presidi Territoriali, Casa, Sport e Terzo Settore dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Reno Galliera Dott./ssa....., domiciliato per la carica presso la Sede dell'Unione Reno Galliera – Area Servizi alla Persona di Via Pescerelli 47 in San Pietro in Casale, codice fiscale n. 02855851206, che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione Reno Galliera;

E

l'Associazione “.....” (C.F.), con sede inin Vian....., rappresentata dal Presidente....., che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto.

L'Unione Reno Galliera concede in uso gratuito all'Associazione “.....” (C.F.), con sede in, Viaalcuni spazi siti in Castello d'Argile Via Matteotti 135 – per lo svolgimento di attività di volontariato in ambito di trasporti sociali e altre attività afferenti l'Area Servizi Alla Persona per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2026.

I locali oggetto della presente concessione e le relative modalità di concessione sono i seguenti:

- locale denominato “Sala dei Ciliegi” sito in via Matteotti n. 135 all'interno di uno stabile denominato “Vittorio Rubini” – Concessione in uso COMUNE ad altri soggetti - Uso NON ESCLUSIVO - identificati catastalmente al foglio 11, mappale 125 sub 46;
- n. 2 garages siti in via Matteotti n. 135 – Concessione in uso ESCLUSIVO – identificati catastalmente al foglio 11, mappale 125 sub 30 e 31.

Articolo 2 – Utilizzo dei locali

L'Associazione dovrà utilizzare i locali concessi come sede operativa e per lo svolgimento di attività di volontariato in ambito di trasporti sociali e altre attività afferenti l'Area Servizi Alla Persona.

L'Associazione è tenuta a fare un uso dei locali concessi compatibile con la destinazione d'uso degli stessi, impegnandosi a conservarli in buono stato di manutenzione e riconsegnarli nello stesso stato alla scadenza del periodo di concessione.

L'Associazione è tenuta ad utilizzare le attrezzature ed i beni mobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale ove presenti nei locali assegnati con la diligenza del buon padre di famiglia.

I beni immobili di cui alla presente convenzione vengono concessi esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all'avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale n..... del

L'eventuale uso per attività ed iniziative non facenti parte delle finalità previste dal presente avviso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Unione Reno Galliera sentito il parere dell'Amministrazione Comunale.

L'Associazione è tenuta a permettere periodiche visite da parte di tecnici, funzionari o appositi incaricati del Comune e/o dell'Unione Reno Galliera. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari.

L'Unione Reno Galliera e il Comune di Castello D'Argile potranno, previa comunicazione all'Associazione, utilizzare gratuitamente gli spazi e i beni dati in concessione per proprie iniziative o per usi sociali e solidaristici e/o per finalità Istituzionali o di ordine e sicurezza pubblica.

Ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà.

Resta comunque a carico dell'Associazione la responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza durante l'espletamento delle proprie attività ed esonera l'Unione Reno Galliera e il Comune di Castello D'Argile da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che dovessero derivare in dipendenza delle attività svolte. A tale proposito l'Associazione è tenuta a stipulare polizza assicurativa (infortuni, R.C.T.) sia per i frequentatori abituali e/o occasionali, sia per coloro che, in qualsiasi forma, prestano volontariamente la loro opera all'interno delle strutture assegnate.

Art. 3 - Obblighi dell'Associazione

Sono a carico esclusivo dell'Associazione:

- a) gli oneri di gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture, degli arredi ed attrezzature in uso ivi compresa la pulizia dei locali;
- b) sostituzione serrature, compreso il rifacimento delle chiavi;
- c) installazione e manutenzione di attrezzature quali caselle postali, armadietti per contenitori, guide e altro materiale di arredo;
- d) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie e prescritte dalle norme vigenti per le attività svolte nei locali di cui alla presente convenzione;
- e) la fornitura di tutto il materiale e attrezzature occorrenti per l'espletamento delle attività di cui ai punti precedenti.

Art. 4 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Associazione si obbliga:

- 1) a non introdurre nei locali oggetto della convenzione attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione CEE;
- 2) a lasciare sempre sgombre le uscite di sicurezza dei locali.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione dichiara di:

- aver visionato i locali e averli trovati consoni all'uso di cui alla presente convenzione;
- di prevedere, durante lo svolgimento delle attività, una corretta gestione di un'eventuale situazione di emergenza;
- di provvedere ad effettuare l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza relativi alla attività dell'associazione ivi compresi gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Leg.vo 81/2008 (sicurezza) tra cui nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e

Protezione, e delle altre figure previste dal decreto (ove ne ricorrano i presupposti), elaborazione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, nomina e formazione degli addetti alla gestione dell'emergenza; effettuare gli adempimenti inerenti l'attuazione del DM 388/2003 (Pronto Soccorso) provvedendo alla dotazione dei presidi di primo soccorso con i contenuti previsti dal Decreto; effettuare gli adempimenti di competenza inerenti l'attuazione del DM 10 marzo 1998 e s.m. i. in materia di prevenzione incendi; sulla base dell'esito della valutazione dei rischi e del piano d'emergenza, provvedere all'individuazione ed alla formazione del personale addetto all'emergenza, antincendio e primo soccorso e provvedere ad eventuali dotazioni al proprio personale di Dispositivi di Protezione Individuale;

- di aver preso atto della posizione di:
 - a) degli estintori e delle altre attrezzature e dispositivi per la sicurezza;
 - b) degli interruttori di emergenza dell'impianto elettrico.

Art. 5 - Durata e Risoluzione.

La convenzione avrà durata dal 01/09/2021 al 31/08/2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5.

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni (trenta), per uno dei seguenti motivi:

- utilizzo della sede, da parte dell'Unione Reno Galliera o dell'Amministrazione Comunale proprietaria per compiti istituzionali;
- mancanza delle finalità dell'Associazione, in particolare, nel caso in cui l'associazione operi per fini di lucro o cessi ogni attività a favore della popolazione;
- quando l'Associazione, già richiamata per iscritto una volta, prosegua nel cattivo uso della struttura, non provvedendo alla normale manutenzione e comunque recando grave pregiudizio alla corretta conservazione del patrimonio immobiliare;
- per fatti inerenti alla pubblica sicurezza e alla moralità imputabili all'Associazione stessa;
- inadempienza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal paragrafo 2) Utilizzo dei locali.

Art. 6 – Garanzie.

I locali si intendono affidati nello stato in cui si trovano al momento della consegna.

L'Associazione, accertato tale stato, alla cessazione della presente convenzione si obbliga a riconsegnare gli stessi nelle medesime condizioni. L'Associazione non potrà apporre alcuna modifica senza l'autorizzazione dell'Unione Reno Galliera.

L'Associazione è responsabile di tutti i danni, conseguenze e sopravvenienze onerose derivate agli utenti o a terzi dall'utilizzo dei locali nelle giornate e negli orari dedicati all'Associazione rendendo indenne l'Unione Reno Galliera e il Comune di Castello D'Argile da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.

All'uopo l'Associazione è tenuta a stipulare polizze assicurative (infortuni – R.C.T.) sia per i frequentatori abituali e/o occasionali sia per coloro che, in qualsiasi forma, prestano volontariamente la loro opera all'interno dei locali oggetto della presente convenzione.

Alla scadenza della convenzione l'Associazione non avrà nulla a pretendere, nè a titolo di rivalsa né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso.

Art. 7 – Obblighi di condotta

L'Associazione e, per il suo tramite, i suoi volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR n.62/2013.

Art. 8 – Incompatibilità e conflitto di interessi.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, la/le Associazione/i firmatarie della presente convenzione confermano:

- l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dal contraente stesso;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, a ex titolari di incarichi di cui al D. Lgs n. 39/2013, compresi i collaboratori autonomi, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico.

ART. 9 – Oneri contrattuali.

Sono a cura e carico dell'Associazione, senza nessuna possibilità di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione nonché eventuali imposte e tasse esistenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione.

Art. 10 – Controversie.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Art. 11 - Trattamento dei dato personali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.i. del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati personali forniti e raccolti verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento medesimo. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Unione Reno Galliera.

PER

L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente

PER

L'UNIONE RENO GALLIERA

**Il Direttore del Settore Sociale
Presidi Territoriali, Casa, Sport e
Terzo Settore**

.....

.....